

Impianti sportivi, eventi sportivi e promozione dello sport

22 settembre 2022

Tra i più recenti interventi per il mondo dello sport vi sono quelli adottati per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Si veda anche l'apposito [tema](#).

I principali interventi della legislatura in materia di impianti sportivi hanno riguardato l'incremento delle risorse del Fondo sport e periferie e la modifica della loro gestione, nonché la revisione delle procedure per la realizzazione degli impianti.

Vari interventi hanno riguardato gli eventi sportivi, sia nazionali che internazionali. In particolare, sono intervenute disposizioni organizzative e autorizzazioni di spesa per i campionati mondiali di sci alpino Cortina 2021, le Finali di Tennis Torino 2021-2025, la Ryder Cup Roma 2022, le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, i XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026.

Ulteriori interventi hanno riguardato l'istituzione di vari nuovi Fondi, tra i quali, in particolare, il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, il Fondo per il professionismo negli sport femminili, il Fondo per potenziare l'attività sportiva di base.

Altresì, è stato stabilizzato il contributo a favore delle attività del Progetto Filippide per l'integrazione dei disabili attraverso lo sport e sono state destinate risorse al programma internazionale "Special Olympics Italia", indirizzato a soggetti con disabilità intellettiva.

Al Senato è in corso di esame un progetto di legge, già approvato dalla Camera, volto alla promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria.

Interventi in materia di impianti sportivi

1) Il Fondo Sport e Periferie

Il Fondo Sport e periferie è stato istituito dal [D.L. 185/2015](#) ([L. 9/2016](#): art. 15, co. 1-5) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere poi trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, da qui, al **CONI**. In base alla norma istitutiva, il Fondo era stato dotato di complessivi **€ 100 mln** nel triennio **2015-2017**, di cui € 20 mln nel 2015, € 50 mln nel 2016, ed € 30 mln nel 2017.

Il Fondo è stato finalizzato a:

- ricognizione degli impianti sportivi esistenti su tutto il territorio nazionale;
- realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi destinati all'attività agonistica nazionale, localizzati in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree;
- completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, destinati all'attività agonistica nazionale e internazionale.

Per la realizzazione degli interventi, il [D.L. 185/2015](#) aveva previsto la presentazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, da parte del CONI, oltre che di un **piano relativo ai primi interventi urgenti**, di un **piano pluriennale**, rimodulabile entro il 28 febbraio di ogni anno. Aveva, altresì, previsto l'approvazione dei piani con DPCM.

Infine, aveva disposto che il CONI doveva presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri (in quanto autorità vigilante) – ai fini della trasmissione alle **Camere** – una **relazione annuale** sull'utilizzo delle risorse assegnate e sullo stato di realizzazione degli interventi finanziati con il Fondo.

Il piano degli **interventi urgenti** è stato approvato con [DPCM 1 febbraio 2016](#). Il **piano pluriennale** degli interventi è stato approvato con [DPCM 5 dicembre 2016](#) ed è stato in seguito oggetto di varie rimodulazioni.

[Qui](#) la pagina dedicata.

L'unica relazione trasmessa alle Camere il 21 febbraio 2018 è aggiornata al 31 dicembre 2017 ([Doc. CCLIX, n. 1](#)). Nella XVIII legislatura, non risultano relazioni trasmesse.

In base alla L. di bilancio 2017 ([L. 232/2016](#): art. 1, co. 147), dal piano pluriennale erano esclusi gli interventi già finanziati con altre risorse pubbliche. Tuttavia, era stata fatta salva la possibilità, in sede di rimodulazione annuale del piano, di destinare le relative risorse al finanziamento di altri interventi riguardanti proposte presentate dal medesimo soggetto, nei termini e nei modi già previsti dal CONI, purché risultassero di analogo o inferiore importo e possedessero i requisiti richiesti. A tal fine, erano necessari la richiesta del proponente, la previa valutazione del CONI e il previo accordo con l'ente proprietario.

Ulteriori risorse erano state destinate al Fondo sport e periferie dal riparto del **Fondo** per il finanziamento di **investimenti** e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dalla stessa dalla stessa L. di bilancio 2017 (art. 1, co. 140). Si trattava di € 15 mln per il 2017, € 40 mln per il 2018, € 30 mln per il 2019 e € 15 mln per il 2020.

Con [DPCM 22 ottobre 2018](#) è stato dunque approvato un **secondo piano pluriennale** degli interventi. Anche tale piano è stato oggetto di successive rimodulazioni.

[Qui](#) la pagina dedicata.

A sua volta, la L. di bilancio 2018 ([L. 205/2017](#): art. 1, co. 362) ha autorizzato la spesa di **€ 10 mln annui dal 2018** da iscrivere in una **apposita sezione** del Fondo Sport e Periferie, prevedendo che tali risorse sono assegnate al (ora) **Dipartimento per lo sport** della Presidenza del Consiglio dei Ministri (e non al CONI).

Il Dipartimento per lo sport è stato istituito con [DPCM 28 maggio 2020](#).

L'individuazione di criteri e modalità di gestione delle stesse è stata affidata ad un DPCM, da emanare rispettando le finalità previste dal [D.L. 185/2015](#).

Era, pertanto, intervenuto il [DPCM 4 maggio 2018](#).

Successivamente, con [delibera n. 16 del 28 febbraio 2018](#) il CIPE ha approvato il **piano operativo Sport e Periferie**, assegnando allo stesso **€ 250 mln** provenienti dal **Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)** 2014-2020. In particolare, il piano operativo ha indicato come soggetto attuatore il già citato Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Considerate anche le risorse derivanti dalla delibera CIPE, era, pertanto, intervenuto, per la definizione dei criteri e delle modalità di gestione delle risorse del Fondo Sport e Periferie, il [DPCM 31 ottobre 2018](#), come modificato con [DPCM 12 dicembre 2018](#) e con [DPCM 14 febbraio 2019](#). In particolare, il DPCM, come modificato, prevedeva la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento per lo sport di un **bando Sport e periferie**.

[Qui](#) il bando per il 2018.

Il 5 febbraio 2020 è stata [comunicata](#) la pubblicazione della [graduatoria definitiva dei progetti presentati](#), approvata con [decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 19 dicembre 2019](#) (che ha annullato e sostituito quella approvata con [DPCM 13 giugno 2019](#)).

L'articolazione finanziaria del Piano operativo sport e periferie è stata poi modificata dal CIPE prima con [delibera n. 10 del 4 aprile 2019](#) e , da ultimo, con [delibera n. 45 del 24 luglio 2019](#), come di seguito indicato: 2019: € 45 mln (invariato); 2020: € 40 mln (in luogo di 25); 2021: € 60 mln (in luogo di 25); 2022: € 60 (in luogo di 25); 2023: € 25 mln (invariato); 2024: € 10 mln (in luogo di 20); 2025: € 100 mln (in luogo di 85).

A sua volta, la L. di bilancio 2019 ([L. 145/2018](#): art. 1, co. 640) ha disposto che una serie di risorse in precedenza destinate ad opere infrastrutturali, non assegnate o non utilizzate, dovevano essere destinate allo stato di previsione del MEF, per essere riassegnate, con **delibera CIPE**, al Fondo "Sport e Periferie".

E' pertanto intervenuta la [Delibera CIPE n. 4 del 17 gennaio 2019](#), che ha riassegnato al Fondo € **7,5 mln**.

A livello organizzativo, il [D.L. 32/2019](#) ([L. 55/2019](#): art. 1, co. 28 e 29) aveva previsto che le **risorse** del Fondo sport e periferie già destinate al CONI erano trasferite alla **Sport e Salute spa**, che subentrava nella gestione del Fondo e dei rapporti pendenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Aveva previsto, altresì, che, per le attività necessarie all'attuazione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo attribuite al Dipartimento per lo sport, quest'ultimo si avvaleva della medesima società.

In attuazione di tali disposizioni era stato emanato il [DPCM 25 luglio 2019](#) , secondo cui alla **realizzazione degli interventi** previsti dai Piani pluriennali degli interventi finanziati a valere sul Fondo sport e periferie provvedeva, previa verifica di congruità, la **Società Sport e Salute spa** o un soggetto da essa individuato. Questi ultimi provvedevano anche alla conseguente sottoscrizione dei relativi accordi, nei quali erano definiti i termini e le modalità di esecuzione delle opere previste dalle proposte di finanziamento.

Da ultimo, la L. di bilancio 2020 (**L. 160/2019**: art. 1, co. 182) ha previsto che le risorse del Fondo sono riversate su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere trasferite al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e assegnate al **Dipartimento per lo sport**, che è **subentrato nella gestione del Fondo**. Ha, altresì affidato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, fatte salve le procedure in corso, la definizione di criteri e modalità di gestione delle risorse.

In attuazione, è intervenuto il [decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 12 maggio 2020](#), che ha definito i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport per il 2020.

In particolare, il decreto ha rilevato la disponibilità, per il 2020, di **€ 184.948.068** disponibili sul capitolo di bilancio 937-Fondo sport e periferie, cui si sommano **€ 40 mln** disponibili ai sensi delle delibere CIPE sopra citate, per un totale di € 224.948.068. Ha, pertanto, destinato: **€ 140 mln** al **I bando sport e periferie 2020**; € 79,4 mln ad un ulteriore bando sport e periferie e/o altre procedure amministrative previste dall'ordinamento ai fini dell'erogazione delle risorse e, nello specifico, ad interventi su impianti sportivi situati in aree esposte a fenomeni di degrado e anche nei territori più colpiti dall'emergenza da COVID-19; € 5.548.068 ad attività di supporto tecnico-informatico e amministrativo ai fini della gestione del Fondo sport e periferie, compresi il monitoraggio degli interventi.

Ha, quindi, indicato i criteri per la selezione delle richieste di intervento relative al I bando sport e periferie 2020. Il decreto ha **abrogato e sostituito il DPCM 31 ottobre 2018** e le sue successive modifiche e integrazioni.

E' stato conseguentemente emanato il [I bando sport e periferie 2020](#), per il quale le domande potevano essere presentate dalle ore 10.00 del giorno 20 luglio 2020 fino alle ore 10.00 del 30 ottobre 2020 (così prorogato, dal 30 settembre 2020, con [Decreto del Capo del Dipartimento per lo sport del 18 settembre 2020](#)).

Successivamente, con [decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 18 gennaio 2021](#) è stata disposta l'assegnazione al Bando sport e periferie 2020 di ulteriori risorse pari a **€ 160 mln**, a valere sulla residua disponibilità del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Conseguentemente, sono state apportate alcune modifiche al decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 12 maggio 2020.

In particolare, la premessa del decreto fa presente che, rispetto ai complessivi € 250 mln derivanti dalla programmazione FSC 2014-2020 finalizzati per il Piano operativo sport e periferie, sono stati già destinati € 45 mln al "Bando sport e periferie 2018", € 40 mln al "Bando sport e periferie 2020" ed € 5 mln all'assistenza tecnica.

Il 14 settembre 2021 è stata [comunicata](#) la pubblicazione della [graduatoria degli interventi finanziati e non finanziati](#) nell'ambito del bando Sport e Periferie 2020, con l'indicazione del punteggio totalizzato, approvata con [Decreto dipartimentale 13 settembre 2021](#) ([Qui](#) l'elenco delle richieste escluse, in quanto inammissibili, a seguito dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal Dipartimento; [qui](#) l'elenco delle richieste escluse dalla Commissione, con relativa motivazione).

2) Il riordino della disciplina per la realizzazione e l'ammodernamento degli impianti sportivi

La **L. 86/2019** ha previsto (art. 7) una delega per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, nonché della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti. Fra i criteri e principi direttivi, vi era quello relativo alla **semplificazione** e accelerazione delle **procedure amministrative** e alla **riduzione dei termini procedurali** previsti dall'[art. 1, co. 304, della L. 147/2013](#), e dall'[art. 62 del D.L. 50/2017 \(L. 96/2017\)](#).

E', dunque, intervenuto il [d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 38](#), che ha innovato il procedimento amministrativo in materia di costruzione e ammodernamento degli impianti, **riducendo** anzitutto i **termini** previsti per le diverse fasi, **semplificando** le modalità di svolgimento delle conferenze di servizi, consentendo anche alle associazioni e società sportive professionistiche utilizzatrici dell'impianto di presentare direttamente la proposta di riqualificazione.

Inoltre, ha demandato a successivi **DPCM** la definizione delle **norme tecniche di sicurezza** per la costruzione, la modifica, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi, e la riorganizzazione dei compiti e della composizione della **Commissione unica per l'impianistica sportiva** operante presso il CONI.

In base a quanto disposto, da ultimo, dal [D.L. 73/2021](#) (L. 106/2021: art. 10, co. 13- *quater*, lett. d)), le disposizioni del d.lgs. 38/2021 **si applicheranno dal 1° gennaio 2023**. Fino a tale data si applicherà la disciplina recata, principalmente, dalla [L. 147/2013](#) (L. di stabilità 2014: art. 1, co. 304-305) e dal [D.L. 50/2017](#) (L. 96/2017: art. 62).

La L. di stabilità 2014 ([L. 147/2013](#)) e il [D.L. 50/2017](#) ([L. 96/2017](#):) hanno **semplificato la procedura amministrativa**, stabilendo, altresì, che gli interventi sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente ad impianti localizzati in aree già edificate.

La procedura prevede, innanzitutto, la presentazione, al comune, di uno **studio di fattibilità** – che rappresenta il progetto preliminare –, corredato di un **piano economico-finanziario** (PEF) e dell' **accordo** con una o più associazioni o **società sportive** utilizzatrici dell'impianto in via prevalente. Ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa o della valorizzazione del territorio, lo **studio di fattibilità** può comprendere la costruzione di **immobili con destinazioni d'uso diverse** da quella sportiva, complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell'impianto sportivo, comunque in aree contigue. E', comunque, **esclusa la realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale**. Se l'impianto ha una capienza superiore a 5.000 posti, possono essere realizzati anche **alloggi di servizio** strumentali alle esigenze degli atleti e dei dipendenti della società o dell'associazione sportiva utilizzatrice, nel limite del 20% della superficie utile. Tali immobili, nel caso di impianti sportivi pubblici, sono **acquisiti al patrimonio pubblico comunale**. Inoltre, in caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, lo studio di fattibilità può contemplare la **cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto** delle aree o degli impianti, rispettivamente, per non più di 90 e 30 anni. Nell'ipotesi di impianti sportivi pubblici omologati per una capienza superiore a 5.000 posti, lo studio di fattibilità può prevedere che, da 5 ore prima dell'inizio delle gare ufficiali e fino a 3 ore dopo la loro conclusione, entro 150 metri – o entro 300 metri, nel caso di una capienza superiore a 16.000 posti – dal perimetro dell'area riservata, l'occupazione di suolo pubblico per **attività commerciali** è consentita solo all'associazione o alla società sportiva utilizzatrice dell'impianto. Infine, in caso di ristrutturazione o di nuova costruzione di impianti sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperto o a 2.000 posti allo scoperto, è consentito destinare all'interno dell'impianto sportivo, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali:

- fino a 200 mq della superficie utile ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali;
- fino a 100 mq della superficie utile al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla disciplina sportiva praticata.

Il comune convoca una **conferenza di servizi preliminare** sullo studio di fattibilità, al fine di dichiarare, **entro 90 giorni** dalla sua presentazione, l'eventuale **pubblico interesse** della proposta. Se la fase preliminare si conclude positivamente, il soggetto proponente presenta al comune il **progetto definitivo**, che comprende, ove necessaria, la documentazione prevista per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA). Il progetto definitivo è corredato di un **piano economico-finanziario** e di una **bozza di convenzione** .Il comune – o la regione, se il progetto comporta atti di competenza regionale – convoca una **conferenza di servizi decisoria** con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti e delibera in via definitiva sul progetto. La procedura deve concludersi **entro 120 giorni** – o entro 180 giorni, nel caso di atti di competenza regionale – dalla presentazione del progetto. Il **verbale conclusivo di approvazione** del progetto costituisce, nel caso di impianti sportivi che anche in parte ricadono su aree pubbliche, **dichiarazione di pubblica utilità**, indifferibilità e urgenza dell'opera, comprendente anche gli immobili complementari o funzionali, con eventuali oneri espropriativi a carico del soggetto promotore. Costituisce, altresì, **verifica di compatibilità ambientale** e **variante** allo strumento urbanistico comunale. Nel caso di impianti sportivi privati, costituisce, ove necessario, adozione di **variante** allo strumento urbanistico comunale ed è trasmesso al sindaco, che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale. Qualora non siano rispettati i termini relativi alla dichiarazione di pubblico interesse o alla delibera definitiva di approvazione del progetto, sono previsti i **interventi sostitutivi**, diversi a seconda delle dimensioni dell'impianto. Nel caso di interventi da realizzare su **aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti**, sul progetto approvato si svolge una **procedura ad evidenza pubblica**, che deve essere conclusa **entro 90 giorni** dalla sua approvazione. In tal caso, il **proponente** deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall'art. 183, co. 8, del Codice dei contratti pubblici, in materia di **finanza di progetto**, associando o consorziando altri soggetti laddove si tratti della società o dell'associazione

sportiva utilizzatrice dell'impianto. Laddove il proponente non risulti aggiudicatario, questi può esercitare il diritto di prelazione, divenendo **aggiudicatario** se dichiara di assumere la migliore offerta presentata.

Da ultimo, il [D.L. 76/2020](#) ([L. 120/2020](#): art. 55- *bis*) ha disposto che il soggetto che intende realizzare gli interventi di cui al [D.L. 50/2017](#) ([L. 96/2017](#): art. 62, co. 1) può procedere anche in **deroga** alle disposizioni in materia di **tutela dei beni culturali e di tutela dei beni paesaggistici di notevole interesse pubblico**, **pur nel rispetto della salvaguardia di specifici elementi strutturali, architettonici o visuali**, di cui sia strettamente necessaria, a fini testimoniali, la conservazione o la riproduzione anche in forme e dimensioni diverse da quella originaria, **individuati con provvedimento del (allora) Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo**.

In attuazione, con riferimento allo **stadio Artemio Franchi di Firenze**, è intervenuta la [nota del Mibact del 15 gennaio 2021, prot. n. 1218](#), che ha individuato gli "specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione" e ha indicato le "modalità e forme di conservazione [...] mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla migliore fruibilità dell'impianto medesimo".

3) Le disposizioni in materia di uso e gestione di impianti sportivi

Il [D.L. 87/2018](#) ([L. 96/2018](#): art. 13) – nel sopprimere le previsioni introdotte dalla L. di bilancio 2018 ([L. 205/2017](#): art. 1, co. 353-361), in base alle quali le attività sportive dilettantistiche potevano essere esercitate anche da società sportive dilettantistiche con scopo di lucro – ha ripristinato la normativa in materia di uso e gestione di impianti sportivi vigente prima delle novità introdotte dalla stessa L. bilancio 2018, che, in particolare, aveva individuato le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro quali interlocutori privilegiati degli enti locali.

Nello specifico, è stato previsto che:

- l'**uso** degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali deve essere garantito a tutte le società e associazioni sportive (dilettantistiche e non);
- la **gestione** degli impianti sportivi (nei casi in cui l'ente territoriale non intenda provvedervi direttamente) è affidata in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali;
- le **palestre**, le **aree di gioco** e gli **impianti sportivi scolastici** devono essere posti a disposizione (esclusivamente) di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

Tale disciplina è stata riproposta, con alcune integrazioni, dal [d.lgs. 38/2021](#) (art. 6) di cui si è detto nel precedente paragrafo.

Da ultimo, il [decreto-legge n. 228 del 2021](#) (legge n. 15 del 2022) dispone, per le **associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro**, colpite dall'emergenza Covid-19, una **proroga, fino al 31 dicembre 2025, delle concessioni** demaniali e comunali **relative ad impianti sportivi**, in analogia con quanto già previsto per le società sportive iscritte nel Registro del CONI, per consentire di **disporre del tempo necessario per recuperare l'equilibrio economico** per la prosecuzione delle loro attività sportive e sociali senza scopo di lucro (art. 14, comma 4-*quater*).

4) Ulteriori disposizioni in materia di impianti sportivi

Successivamente, il [decreto-legge n. 36 del 2022](#) ([legge n. 79 del 2022](#)) ha riconosciuto, per il **2023**, un contributo (**fino a 1 milione di euro**) per progetti d'investimento finalizzati all'installazione di **impianti di produzione energetica** da fonti rinnovabili e dei relativi sistemi di accumulo, a beneficio di una serie di **soggetti pubblici e privati che gestiscono o sono proprietari di piscine** o infrastrutture sportive nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Più in dettaglio, i soggetti legittimati a richiedere il contributo sono le associazioni e le società sportive dilettantistiche, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le discipline sportive associate e gli enti pubblici che – come anticipato – gestiscano o siano proprietari di piscine o infrastrutture sportive in tali Regioni. È richiesto, inoltre, che gli impianti rispondano ai requisiti di cui all'art. 55 del [Regolamento \(UE\) n. 651/2014](#). L'agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni prescritte da quest'ultimo e l'importo massimo è fissato nell'80% dei costi ammissibili.

Inoltre, il [DPCM 30 giugno 2022](#) ha definito le modalità e i termini per la presentazione delle istanze per il contributo a fondo perduto in favore delle associazioni e società sportive che abbiano per oggetto sociale la gestione di impianti sportivi, per l'importo complessivo di euro **53.000.000** ([qui](#), il comunicato stampa).

Da ultimo, il [decreto-legge n. 115 del 2022](#) ([legge n. 142 del 2022](#)) ha istituito nello stato di previsione del MEF un apposito **fondo**, con dotazione pari a **50 milioni di euro per il 2022**, da trasferirsi successivamente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da destinare all'erogazione di **contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi**, maggiormente colpite dalla crisi energetica. Una **quota** di tale fondo, fino al **50%**, è destinata alle **associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti natatori** (art. 9-ter).

Il medesimo decreto-legge prevede che **le risorse non impegnate alla data del 31 dicembre 2021** per le **garanzie** sui finanziamenti erogati o per quelle sui contributi concessi al **settore sportivo, sono utilizzate dal Fondo di garanzia per i mutui** relativi alla costruzione, all'ampiamiento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi e dal Fondo speciale costituito presso l'istituto del credito sportivo. In particolare, viene precisato che **le garanzie** sui finanziamenti erogati o quelle sui contributi concessi al settore sportivo **riguardano le Federazioni sportive, le associazioni e gli enti di promozione sportiva, anche dilettantistiche**. In particolare si precisa che **le garanzie** sui finanziamenti erogati o per quelle sui contributi concessi al settore sportivo **riguardano le Federazioni sportive, le associazioni e gli enti di promozione sportiva, anche dilettantistiche** (art. 16, comma 9).

Prevede altresì la corresponsione, a cura di Sport e Salute S.p.a., di un'indennità *una tantum* di 200 euro anche ai **collaboratori sportivi** già destinatari delle indennità previste dai provvedimenti d'urgenza adottati nel corso dell'emergenza pandemica nel biennio 2020-2021 (art. 22, comma 2).

Interventi per eventi sportivi

1) Gli eventi di sci alpino Cortina 2021

Il [D.L. 32/2019](#) ([L. 55/2019](#): art. 4, co. 12-*quinquies*) ha prorogato (dal 31 dicembre 2019) al **31 dicembre 2021** il termine per la **consegna delle opere** per la realizzazione del progetto sportivo delle **finali di coppa del mondo** – che si sarebbero dovute svolgere a **Cortina d'Ampezzo** nel marzo 2020 e che sono state annullate a seguito dell'emergenza Coronavirus (COVID-19) - e dei **campionati mondiali di sci alpino** previsti, sempre a Cortina d'Ampezzo, dal 7 al 21 febbraio **2021**, nonché il termine per l'operatività del **commissario per la realizzazione del progetto sportivo**.

Successivamente, il [D.L. 104/2019](#) ([L. 132/2019](#): art. 1-*quater*) ha modificato le norme che disciplinano le attribuzioni e i compiti del commissario, prevedendo in particolare che allo stesso spetta un compenso - determinato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e gravante sulla contabilità speciale intestata al Commissario medesimo - e introducendo l'obbligo, in capo al Commissario, di riferire, con cadenza almeno bimestrale, (a seguito delle modifiche introdotte dal [D.L. 104/2020-L. 126/2020](#): art. 82, co. 3) alla Presidenza del consiglio - Dipartimento per lo sport, circa lo stato di avanzamento degli interventi programmati.

In base al [D.L. 104/2019](#) ([L. 132/2019](#): art. 1- *quater*), il Commissario per la realizzazione del progetto sportivo doveva riferire, con cadenza almeno bimestrale, alla "Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali" di cui al [DPCM 25 settembre 2019](#). Successivamente, con [DPCM 24 gennaio 2020](#), la Struttura era stata ridenominata "Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale", in relazione al fatto che sono state trasferite al (ora) Dipartimento per lo sport le funzioni prima attribuite alla Struttura di missione in ordine agli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

Tale obbligo si è aggiunto a quello, già previsto, di inviare, ogni anno, e al termine dell'incarico, tra gli altri, alle competenti Commissioni parlamentari e al Presidente del Consiglio dei ministri una **relazione** sulle attività svolte, insieme alla rendicontazione contabile delle spese sostenute.

A sua volta, il [D.L. 34/2019](#) (L. 58/2019: art. 30, co. 14-*ter*) ha stabilito, con riferimento al medesimo progetto sportivo, che per la realizzazione degli interventi del piano si applicano le disposizioni in materia di valutazione di incidenza (**VINCA**) previste per gli interventi che interessano territori rientranti nelle aree

protette della rete "Natura 2000". Tali disposizioni sono state poi confermate dal [D.L. 104/2020](#) (L. 126/2020: art. 82, co. 3).

Da ultimo, il [D.L. 183/2020](#) (art. 13, co. 10) ha conferito al **Commissario nominato per la realizzazione degli interventi infrastrutturali, legati alla viabilità**, relativi ai mondiali di sci alpino di Cortina, la possibilità di ultimare le opere previste dal relativo piano degli interventi, non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi, e individuate con decreto del medesimo Commissario, oltre il termine del 31 gennaio 2021, prevedendo comunque che la consegna di tali opere debba avvenire entro il **31 dicembre 2022**.

Al riguardo, si ricorda che il [D.L. 50/2017](#) ([L. 96/2017](#): art. 61, co. 1-12) ha previsto la nomina di un **commissario** del Governo **per la realizzazione del progetto sportivo** chiamato a predisporre un **piano di interventi** volto, tra l'altro, alla progettazione e realizzazione, ovvero all'adeguamento e al miglioramento, di **impianti a fune, collegamenti** fra gli stessi – compresi collegamenti viari diversi dalla viabilità statale –, **piste di sci da discesa**.

Il piano – che doveva tenere conto dei progetti già approvati dagli enti territoriali interessati, nonché delle risorse messe a disposizione dagli enti stessi e dal comitato organizzatore locale, e che doveva contenere la descrizione, la tempistica e il costo di ogni intervento – doveva essere **trasmesso**, in particolare, al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Commissioni parlamentari competenti.

Per l'approvazione del piano, il commissario doveva convocare una o più **conferenze di servizi**, ciascuna delle quali si svolgeva, ove occorrente, in sede unificata a quella avente ad oggetto la valutazione di impatto ambientale. Il piano – che sostituisce ogni parere, valutazione, autorizzazione o permesso necessari alla realizzazione dell'intervento e può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale – doveva essere approvato con decreto del commissario.

Se il piano costituiva adozione di variante allo strumento urbanistico comunale, ove sussistente l'assenso della regione espresso in sede di conferenza, il decreto del commissario doveva essere trasmesso al sindaco, che lo sottoponeva all'approvazione del consiglio comunale.

Gli **interventi** previsti nel piano dovevano essere dichiarati di pubblica utilità e di urgenza e qualificati come di preminente interesse nazionale e dovevano essere realizzati entro il 31 gennaio 2021 (salvo per le opere che, in quanto non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi, sarebbero potute essere ultimate dopo).

Per la realizzazione degli interventi è stata autorizzata la spesa di € 5 mln per il 2017, € 10 mln per ciascuno degli anni 2018-2020, **€ 5 mln** per il **2021**. Tali risorse si aggiungono a quelle rese disponibili dal comitato organizzatore, dal fondo dei comuni di confine, dalla regione Veneto, dalla provincia di Belluno e dal comune di Cortina d'Ampezzo.

Lo stesso [D.L. 50/2017](#) ([L. 96/2017](#): art. 61, co. 13-26) ha previsto, altresì, la nomina del Presidente di ANAS Spa pro tempore quale **Commissario** per l'individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all' **adeguamento della viabilità statale** nella provincia di Belluno, di competenza della medesima società.

A tal fine, il commissario doveva approvare con proprio decreto un piano degli interventi. Il piano contiene la descrizione di ciascun intervento con la relativa previsione di durata e l'indicazione delle singole stime di costo.

Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Il Commissario cessa dalle sue funzioni con la consegna delle opere previste nel piano.

Successivamente, la L. di bilancio 2018 ([L. 205/2017](#): art. 1, co. 876) ha previsto, per la realizzazione del Piano degli interventi, la possibilità per il commissario di operare in deroga alle disposizioni del **Codice dei contratti pubblici** (d.lgs. 50/2016), in particolare riducendo alcuni termini previsti nelle procedure di affidamento e di aggiudicazione degli appalti pubblici e dei contratti di partenariato pubblico e privato (PPP), nonché facendo ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara (art. 1, co. 876),

L'incarico di commissario per la realizzazione del progetto sportivo è stato affidato con [DPCM del 17 ottobre 2017](#) all'[ing. Luigivalerio Sant'Andrea](#), che cesserà dalle sue funzioni il 31 dicembre 2021 ([art. 61, co. 9, del D.L. 50/2017](#)).

Qui il [Piano degli interventi](#) per la realizzazione del progetto sportivo.

Qui il [decreto commissariale 16 marzo 2018](#) di approvazione dello stralcio del piano degli interventi relativi a: miglioramento dell'accessibilità alle ski-area di Rumerlo e Pie' Tofana; Finish Area Rumerlo; realizzazione dei tunnel a servizio della pista «Vertigine Bianca».

Qui il [decreto commissariale 14 novembre 2018](#), di approvazione dello stralcio del piano degli interventi limitatamente all'intervento della pista da sci di interesse agonistico «Lino Lacedelli» in località Cinque Torri.

Qui il [decreto commissariale 11 dicembre 2018](#), di approvazione dello stralcio del piano degli interventi limitatamente all'intervento del sistema di distacco artificiale di valanghe a servizio della pista Vertigine.

Qui il [decreto commissariale 16 gennaio 2019](#), di approvazione dello stralcio del piano riferito ai seguenti interventi: interventi piste «A» e «B», «intermedia Stries», «skiweg Rumerlo»; Finish Area Druscié; realizzazione della strada bypass Colfiere - Lago Ghedina; nuova Cabinovia Cortina d'Ampezzo - Col Druscié GD10 ad ammortamento automatico.

Qui la [prima relazione](#) sulle attività svolte dal Commissario per la realizzazione del progetto sportivo, corredata della rendicontazione contabile delle spese sostenute, riferita all'anno **2018**, trasmessa alle Camere con lettera del 20 febbraio 2019 (Doc. CCXLIII, n. 1).

Qui il [decreto commissariale 12 dicembre 2019](#), di approvazione dello stralcio del piano riferito all'intervento «L3N1 - Nuova cabinovia Son dei Prade - Bai de Dones».

Qui il [decreto commissariale 20 febbraio 2020](#), di approvazione dello stralcio del piano riferito all'intervento «L3N2 - Recupero funzionale e riqualificazione della piscina comunale di Guargne».

Qui la [relazione annuale](#) sulle attività svolte dal Commissario per la realizzazione del progetto sportivo, corredata della rendicontazione contabile delle spese sostenute, riferita all'anno **2019**, trasmessa alle Camere con lettera del 24 marzo 2020 (Doc. CCXLIII, n. 2).

[Qui](#) il decreto commissariale 21 luglio 2020, di approvazione dello stralcio del piano riferito all'intervento «L1N6 - Bacino idrico "Potor" per l'innevamento artificiale in localita' Cinque Torri».

Qui la [relazione annuale](#) sulle attività svolte dal Commissario per la realizzazione del progetto sportivo, corredata della rendicontazione contabile delle spese sostenute, riferita all'anno **2020**, trasmessa alle Camere con lettera dell'11 marzo 2021 (Doc. CCXLIII, n. 3).

[Qui](#) il decreto commissariale 5 agosto 2021, di approvazione dello stralcio del piano riferito all'intervento «L4N2 - Centro curling stadio Olimpico e magazzini stadio».

[Qui](#) il piano degli interventi per l'adeguamento della viabilità statale.

Qui la [prima relazione](#) sullo stato di attuazione del piano degli interventi di adeguamento della viabilità, trasmessa alle Camere con lettera del 26 luglio 2019 (Doc. CCXLIII- *bis*, n. 1).

Qui la [relazione annuale](#) sullo stato di attuazione del piano degli interventi di adeguamento della viabilità, riferita all'anno **2019**, trasmessa alle Camere con lettera del 5 dicembre 2019 (Doc. CCXLIII- *bis*, n. 2).

Qui la [relazione annuale](#) sullo stato di attuazione del piano degli interventi di adeguamento della viabilità, riferita all'anno **2020**, trasmessa alle Camere con lettera del 24 dicembre 2020 (Doc. CCXLIII- *bis*, n. 3).

2) La manifestazione UEFA Euro 2020 svolta nel 2021

Il **D.L. 59/2019** (L. 81/2019: art. 5) ha attribuito a Roma Capitale la facoltà di nominare un **commissario straordinario** preposto alla realizzazione degli interventi necessari per assicurare lo svolgimento del campionato europeo di calcio previsto [in dodici città d'Europa](#) – tra le quali Roma - dal 12 giugno al 12 luglio 2020.

In particolare, il commissario doveva provvedere in via esclusiva all'espletamento delle procedure dirette alla **realizzazione dei lavori** e all'**acquisizione di servizi e forniture**. Poteva, inoltre, predisporre e approvare il **piano degli interventi**, nonché applicare **riduzioni di termini** temporali previsti dal Codice degli appalti e fare ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.

Il 15 luglio 2019 sul sito del comune di Roma era stata data notizia della [nomina del commissario straordinario](#) per tale manifestazione.

A seguito dell'emergenza Coronavirus (COVID-19), il 17 marzo 2020 la UEFA aveva [annunciato](#) il rinvio della competizione, proponendo le nuove date **11 giugno - 11 luglio 2021**.

Il 23 aprile 2020, la stessa UEFA aveva [annunciato](#) che "A seguito del posticipo di UEFA EURO 2020 all'estate del 2021 e dopo una dettagliata analisi interna e discussioni con i partner, il Comitato Esecutivo ha deciso che il **nome del torneo resterà UEFA EURO 2020**."

Questa decisione permette alla UEFA di mantenere la sua vision del torneo per festeggiare il 60esimo anniversario dei Campionati Europei (1960 – 2020).

Servirà anche a ricordare come l'intera famiglia del calcio europeo si sia unita per rispondere alle circostanze straordinarie legate alla pandemia COVID-19 e il difficile periodo che l'Europa, e il mondo, ha dovuto attraversare nel 2020.

Questa scelta è in linea con l'impegno della UEFA di rendere UEFA EURO 2020 sostenibile e non generare sprechi addizionali. Tanto materiale brandizzato era stato già prodotto quando il torneo è stato posticipato. Un cambio del nome dell'evento avrebbe portato alla distruzione di quei materiali e a un'ulteriore produzione degli stessi".

3) Le Finali di tennis ATP Torino 2021-2025

Con il [D.L. 16/2020](#) ([L. 31/2020](#)) sono state adottate disposizioni in materia di organizzazione e svolgimento delle **Finali di tennis ATP Torino 2021-2025**. In particolare:

- è stata prevista l'istituzione del **Comitato per le Finali ATP**, con funzioni di **coordinamento e monitoraggio** nelle attività di promozione della città di Torino e del territorio. Il Comitato è presieduto dal sindaco di Torino, o da un suo delegato, e composto da un rappresentante del Presidente della giunta regionale del Piemonte, con funzioni di vicepresidente, da un rappresentante dell'Autorità di Governo competente in materia di sport e da un rappresentante della Federazione italiana tennis. Al contempo, sono state affidate alla **Federazione italiana tennis (FIT)** le **attività organizzative ed esecutive** dirette allo svolgimento delle medesime Finali (art. 6);
- il Comune di Torino è stato autorizzato ad elaborare il **piano delle opere e infrastrutture pubbliche e delle opere private** destinate alla ricettività, alle attività turistiche, sociali e culturali, connesse alle Finali (art. 7);
- è stata riconosciuta ai soggetti privati che hanno prestato garanzia in favore della FIT per l'adempimento delle obbligazioni da quest'ultima contratte nei confronti della società ATP Tour, la facoltà di richiedere la concessione della **controgaranzia dello Stato** per un ammontare massimo complessivo di € 44 mln fino al 31 dicembre 2024, ridotti a un ammontare massimo di € 28,6 mln dal 1° gennaio 2025 al 30 gennaio 2026 (art. 8);
- è stato stabilito che le risorse già destinate alla FIT per l'organizzazione delle Finali ATP sono trasferite annualmente entro il 15 gennaio e sono destinate, in via prioritaria, all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie assunte dalla Federazione. Inoltre, sono stati assegnati alla stessa FIT ulteriori € 3 mln per il 2020 (art. 9).

E' stata quindi trasmessa al Parlamento, ad aprile 2022, la *Prima relazione consuntiva sulle attività organizzative concernenti le Finali ATP Torino 2021-2025 - anno 2021* ([DOC XXVII, n°29](#)).

4) La Ryder Cup 2022

La L. di bilancio 2020 ([L. 160/2019](#): art. 1, co. 19-20), al fine di garantire la sostenibilità della **Ryder Cup 2022** sotto il profilo ambientale, economico e sociale, ha autorizzato una spesa di € 20 mln per il 2020, € 20 mln per il 2021 e € 10 mln per il 2022 per la realizzazione di interventi nel territorio della regione Lazio.

In attuazione, è intervenuto il [decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 3 giugno 2020, n. 229](#) che ha individuato le opere infrastrutturali da realizzare –comprese quelle per l'accessibilità – distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, ne ha identificato il soggetto attuatore e ne ha disposto il finanziamento.

Precedentemente, il [D.L. 50/2017](#) ([L. 96/2017](#): art. 63) aveva previsto la concessione a favore di Ryder Cup Europe LLP della garanzia dello Stato per un ammontare fino a € 97 mln, per il periodo 2017-2027, ai fini della realizzazione del progetto Ryder Cup 2022 relativamente alla parte non coperta dai contributi dello Stato.

La relazione tecnica al disegno di legge di conversione del D.L. chiariva che la garanzia era concessa per l'adempimento degli impegni assunti dalla Federazione italiana golf (FIG) in relazione al Progetto Ryder Cup 2022, nel periodo 2017-2027, non coperti dal contributo statale introdotto con la legge di bilancio 2017 (sezione seconda), e non già garantiti dalla garanzia fideiussoria rilasciata dall'Istituto per il credito sportivo.

5) I campionati europei di nuoto 2022

La L. di bilancio 2021 ([L. 178/2021](#): co. 563) ha autorizzato una spesa di **€ 4 mln per il 2021**, da destinare alla Federazione italiana nuoto, che può avvalersi di un comitato organizzatore, per l'organizzazione dei **campionati europei di nuoto** che si svolgeranno a **Roma nel 2022**. La L. di bilancio 2022 (L. 234/2021, art. 1, co. 699) ha successivamente destinato 5 milioni di euro, per l'anno 2022, alla **Federazione italiana nuoto (FIN) al fine di supportare le attività organizzative e gestionali connesse allo svolgimento di tali Campionati europei**.

Le risorse, volte a supportare le attività organizzative e di sviluppo nel territorio nazionale, in particolare nella regione Lazio e nella città metropolitana di Roma, devono essere utilizzate anche per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la partecipazione all'evento di atleti paralimpici.

In base al [comunicato stampa](#) della Federazione italiana nuoto del 2 dicembre 2019, la 36esima edizione dei campionati europei di nuoto, nuoto di fondo, tuffi, tuffi dalle grandi altezze e nuoto sincronizzato si svolgerà a Roma **dall'11 al 21 agosto 2022**. La presentazione ufficiale del **dossier** è avvenuta al bureau di Dublino il 12 ottobre 2019 e la *site visit* è stata effettuata a Roma il successivo 22 novembre.

E' prevista la partecipazione di 1500 atleti in rappresentanza di 52 nazioni per 74 finali con 222 medaglie in palio. La presenza mediatica è stimata in più di 800 operatori del settore con 100.000 spettatori in tribuna e 200 milioni di telespettatori.

Lo stesso comunicato sottolineava che non sarà costruito nessun impianto nuovo, ma saranno valorizzate e utilizzate le strutture nella città metropolitana e nella regione.

[Qui](#) il masterplan. [Qui](#) una brochure informativa.

Da ultimo, il **D.L. 73/2021** (**L. 106/2021**: art. 10, co. 13-*bis* e 13-*ter*) ha incrementato di **€ 4 mln** per ciascuno degli anni **2021 e 2022** le risorse destinate a Sport e salute Spa, anche in considerazione dello svolgimento delle attività preparatorie dei Campionati europei di nuoto di Roma 2022, per **interventi di riqualificazione degli impianti natatori** situati all'interno del complesso del Parco del Foro italoico e delle aree e manufatti a essi connessi.

6) Le Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026

I primi interventi per l'organizzazione e lo svolgimento delle **Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026** sono stati recati dalla L. di bilancio 2020 (**L. 160/2019**: art. 1, co. 18 e 20-23) che, al fine di garantire la sostenibilità degli stessi eventi sotto il profilo ambientale, economico e sociale, ha autorizzato una spesa di € 1.000 mln (di cui € 50 mln per il 2020, € 180 mln per il 2021, € 190 mln per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 10 mln per il 2026) per la realizzazione di interventi nei territori delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche, e di € 8 mln per il 2020 e di € 7 mln per il 2021 per il completamento del polo metropolitano M1-M5 di Cinisello-Monza Bettola.

In attuazione, è intervenuto il [Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 dicembre 2020](#), che ha individuato le opere infrastrutturali da realizzare, comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, disponendo per ciascuna di esse il relativo finanziamento. Il decreto è stato emanato acquisite le intese dei Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, rese – ai sensi di quanto previsto dal successivo **D.L. 16/2020** (**L. 31/2020**: art. 3) - sentiti gli enti locali territorialmente interessati. Sempre ai sensi di quanto disposto dal **D.L. 16/2020**, lo schema di decreto è stato trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Successivamente, il **D.L. 16/2020** (**L. 31/2020**) ha adottato disposizioni in materia di **organizzazione e svolgimento** delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026. In particolare, ha previsto:

- l'istituzione, presso il CONI, del **Consiglio Olimpico congiunto**, con funzioni di **indirizzo generale** sul programma di realizzazione dei Giochi. In particolare, il Consiglio è composto da 15 membri, dei quali un rappresentante del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), uno del Comitato Paralimpico Internazionale, uno del CONI, uno CIP, uno del Comitato Organizzatore (di cui all'art. 2), uno della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 spa (di cui all'art. 3), uno del Forum per la sostenibilità dell'eredità olimpica e paralimpica (di cui all'art. 3-*bis*), uno del Dipartimento per lo sport, uno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno della regione Lombardia, uno della regione Veneto, uno della provincia autonoma di Trento, uno della provincia autonoma di Bolzano, uno del comune di Milano e uno del comune di Cortina d'Ampezzo. Le regole per il funzionamento del Consiglio devono essere definite con DPCM o con decreto del Ministro delegato in materia di sport, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate (art. 1);
- il riconoscimento della **Fondazione "Milano-Cortina 2026"** - già costituita a dicembre 2019 tra CONI, CIP, regioni Lombardia e Veneto, comuni di Milano e Cortina - quale **Comitato organizzatore** (art. 2);
- la costituzione della **società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 spa"**, sottoposta alla vigilanza del Ministero (allora) delle infrastrutture e dei trasporti, cui è affidato – a seguito delle modifiche introdotte dal **D.L. 80/2021** (**L. 113/2021**: art. 17-*duodecies*) il compito di **progettare e realizzare** le opere individuate con decreto ministeriale, nonché le opere, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un **piano degli interventi predisposto dalla società**, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con le regioni

interessate, e approvato con DPCM o con decreto dell'autorità di Governo competente in materia di sport, adottato entro il **31 ottobre 2021** Ai medesimi fini, possono essere nominati uno o più **commissari straordinari** (art. 3);

- la costituzione del **Forum per la sostenibilità dell'eredità olimpica e paralimpica**. La composizione e le regole di funzionamento del Forum devono essere definite con DPCM o con decreto del Ministro delegato in materia di sport, d'intesa con gli enti territoriali interessati(art. 3-*bis*);
- la prestazione da parte dello Stato, al CIO, di una **garanzia**, fino ad un ammontare massimo di **€ 58,1 mln** (art. 4);
- **agevolazioni fiscali** (art. 5);
- la disciplina dei **diritti di privativa** inerenti il simbolo olimpico e il simbolo paralimpico, nonché altri segni che contengano parole o riferimenti diretti comunque a richiamare i suddetti simboli o gli stessi Giochi (artt. 5-*bis* e 5-*ter*).

Ancor dopo, il [D.L. 34/2020 \(L. 77/2020\)](#), al fine di garantire l'**accessibilità sostenibile** in tempo utile per lo svolgimento degli eventi, ha previsto il trasferimento di risorse ad Anas (art. 214, co. 2-*bis* e 2-*ter*) e a Rete Ferroviaria Italiana (art. 208, co. 4).

A sua volta, la L. di bilancio 2021 ([L. 178/2021](#): co. 773-774) ha autorizzato la spesa di **€ 45 mln** per il **2021 e € 50 mln per ciascuno degli anni 2022 e 2023** per le opere connesse agli **impianti sportivi delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026**, nelle regioni Lombardia e Veneto e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

All'individuazione degli interventi, al riparto delle risorse e all'indicazione dei soggetti attuatori per ciascun intervento, si provvede con **decreti** del (allora) **Ministro per le politiche giovanili e lo sport**, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con gli enti territoriali interessati.

La medesima L. di bilancio 2021 (co. 772) ha inoltre introdotto alcune disposizioni volte ad accelerare le procedure per la realizzazione del **villaggio olimpico di Milano** e delle infrastrutture di urbanizzazione ad esso accessorie e ha previsto che, per la realizzazione del **Pala Italia Santa Giulia** e delle opere infrastrutturali ad esso connesse, le procedure di VIA regionale si svolgono con provvedimento autorizzativo unico regionale dimezzando la relativa tempistica, fatti comunque salvi i termini previsti per la consultazione del pubblico.

Successivamente, la **L. di bilancio 2022** ([L. 234/2021](#), art. 1, co. 822) ha previsto uno stanziamento di **10 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023**, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione, entro il 31 dicembre 2024, degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo.

Inoltre, il [decreto-legge n. 228 del 2021](#) (legge n. 15 del 2022), cosiddetto proroga termini, modifica, **riducendone la portata e l'operatività nel tempo**, la temporanea e parziale **detassazione dei redditi di lavoro dipendente** e assimilati derivanti da **emolumenti corrisposti dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici invernali "Milano Cortina 2026"**. In particolare, in luogo di disporre la detassazione al 40% per il periodo 2021-2023 e al 70% per il periodo 2024-2026, si prevede che i predetti redditi siano **detassati al 40% per il solo anno 2021** (art. 14, comma 3).

In aggiunta, il [decreto-legge n. 4 del 2022](#) ([legge n. 25 del 2022](#)), cosiddetto Sostegni-*ter*, ha apportato modifiche al suddetto decreto-legge n. 16 del 2020, in materia di **organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026** (art. 6-*bis*).

Da ultimo, il [decreto-legge n. 115 del 2022](#) ([legge n. 142 del 2022](#)), cosiddetto Aiuti-*bis*, destina una quota, pari a **900 milioni** di euro, per interventi previsti nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, nonché una quota di ulteriori **400 milioni** di euro per la progettazione e la realizzazione delle opere relative agli impianti sportivi olimpici commissionate dalla **Società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 SpA**. Esso, inoltre, è intervenuto sulla disciplina della **Fondazione Milano-Cortina 2026**, la quale opera come comitato organizzatore dei giochi, apportando alcune modifiche relative alle funzioni e alla *governance*, con particolare riguardo ai soggetti membri e al consiglio di amministrazione. Ha, infine, assegnato al commissario straordinario, nominato per la realizzazione, entro il

31 dicembre 2024, degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo, anche gli interventi di riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità "Ice rink Oval" di Baselga di Piné (art. 34).

7) I XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026

La L. di bilancio 2021 ([L. 178/2021](#): co. 564) ha destinato € **1,5 mln** per ciascun anno del triennio **2021-2023** al Comitato organizzatore dei **XX Giochi del Mediterraneo 2026**, al fine di implementare le attività di pianificazione e organizzazione dei Giochi che si svolgeranno a **Taranto**.

Precedentemente, il [D.L. 34/2020](#) ([L. 77/2020](#): art. 213-bis) aveva attribuito al **comune di Taranto** un contributo di € **4 mln per il 2020**, per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati all'utilizzo dei siti individuati per lo svolgimento dei medesimi Giochi.

Il 24 agosto 2019 il CONI aveva [reso noto](#) che l'assemblea annuale del Comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo (CIJM) aveva deliberato che la XX edizione dei Giochi del Mediterraneo, posticipata al 2026, si svolgerà a Taranto.

[Qui](#) il dossier di candidatura.

Il 9 giugno 2020 il Presidente della regione Puglia e il Sindaco di Taranto hanno sottoscritto lo Statuto del Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, in rappresentanza dei due enti promotori e fondatori.

Per approfondimenti, si veda [qui](#).

In base al [comunicato stampa](#) della Regione Puglia dell'8 luglio 2020, il Comitato organizzatore si è insediato in pari data ed è composto dai rappresentanti nominati dai membri fondatori, Regione Puglia e Comune di Taranto. Lo stesso comunicato evidenziava che il Comitato organizzatore sarà integrato dai componenti nominati dal Ministro dello sport, dal presidente del CONI, dal presidente del CIP e dal presidente della Provincia di Taranto e che lo statuto del Comitato prevede, comunque, l'inserimento di altre istituzioni.

Inoltre, il [decreto-legge n. 228 del 2021](#) (legge n. 15 del 2022), prevede che gli stanziamenti destinati ai **Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026** siano da trasferire, direttamente, su apposita contabilità speciale al Comitato organizzatore. Ciò avviene tramite una novella all'art. 1, comma 564 della [legge n. 178 del 2020](#), il quale prevede che, al fine di implementare le attività di pianificazione e organizzazione dei **Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026**, al Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo siano destinati **1,5 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2021, 2022 e 2023**.

Da ultimo, il [decreto-legge n. 4 del 2022](#) ([legge n. 25 del 2022](#)), prevede un'ulteriore autorizzazione di spesa per i **Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026**. In particolare, si autorizza la spesa di **50 milioni di euro annui per il triennio 2022-2024**, al fine di garantire la **sostenibilità** dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle infrastrutture, sia già esistenti che da realizzare, ivi comprese quelle per l'accessibilità (comma 5- *bis*). Le opere infrastrutturali sono suddivise in **essenziali, connesse e di contesto** (comma 5- *ter*).

8) Centenario Autodromo di Monza e impianti ippici di recente apertura

Il [decreto-legge n. 4 del 2022](#) ([legge n. 25 del 2022](#)), ha messo a disposizione della Regione Lombardia un contributo per investimenti per il **centenario** dell'Autodromo di Monza, in relazione allo svolgimento del **Gran Premio d'Italia di Formula 1**, pari a **5 milioni** di euro per il **2022**, **10 milioni** di euro per il **2023** e **5 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2024 e 2025** (art. 4, comma 3- *ter*). Esso, inoltre, ha disposto l'**incremento di 1 milione di euro**, per l'anno **2022**, del Fondo per il funzionamento **degli impianti ippici di recente apertura**, di cui all'art. 1, comma 870 della [legge n. 234 del 2021](#) (legge di bilancio 2022), per il quale erano già previste risorse di **3 milioni** di euro per il 2022 e di 4 milioni di euro per il 2023 (art. 9- *bis*).

Misure per la promozione dello sport

1) L'attività sportiva nelle scuole

Il **potenziamento delle discipline motorie** e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport rientrano negli ambiti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa, per i quali la [L. 107/2015](#) (art. 1, co. 7, lett. g) ha previsto la costituzione, nell'organico dell'autonomia, di posti per il potenziamento.

Tale previsione è stata puntualizzata, con riferimento alla **scuola primaria**, dalla L. di bilancio 2018 ([L. 205/2017](#): art. 1, co. 616), che ha disposto che il **5% dei posti per il potenziamento** è destinato alla promozione dell'educazione motoria in tale ordine di scuole.

Al riguardo, il rappresentante del Governo aveva fatto presente, il 19 luglio 2018, alla Camera, in sede di [risposta](#) all'interrogazione a risposta immediata in Commissione [5-00182](#), che la previsione sarebbe stata attuata a partire **dall'a.s. 2019/2020**, per dare alle scuole il tempo necessario per aggiornare il Piano triennale dell'offerta formativa, inserendovi specifiche attività di **potenziamento per le discipline motorie**.

Successivamente, però, con [nota prot. 422 del 18 marzo 2019](#), relativa alle dotazioni organiche del personale docente per l'a.s. 2019/2020, il Ministero aveva evidenziato che si riteneva opportuno attendere l'esito dell'iter dell' [A.S. 992](#), già approvato dalla Camera, che prevede il conferimento al Governo di una delega in materia di **insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria**, allo scopo di riservare lo stesso a insegnanti con **titolo specifico** - come già è, a legislazione vigente, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado - e di definire un minimo di **due ore settimanali** di insegnamento per ciascuna classe.

L' [iter](#) dell' [A.S. 992](#) non si è ancora concluso.

Inoltre, la stessa [L. 107/2015](#) (art. 1, co. 20) ha previsto che per l'insegnamento dell'**educazione motoria nella scuola primaria** sono utilizzati docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di **competenze certificate**, nonché docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una **specifico formazione**.

A sua volta, la [L. 86/2019](#) ha previsto (art. 2) la possibilità, per le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, di costituire **Centri sportivi scolastici**, con le modalità e nelle forme previste dal Codice del terzo settore ([d.lgs. 117/2017](#)).

Nello stesso ambito, a livello amministrativo, a partire dal 2014, era stato attivato il progetto "[Sport di Classe](#)" per il potenziamento dell'educazione motoria nella **scuola primaria**.

Il progetto prevedeva, in particolare:

- un nuovo sistema di **governance** dello sport a scuola, attraverso l'integrazione delle competenze (ora, a seguito del D.L. 1/2020-L. 12/2020) di Ministero dell'istruzione e CONI, per una gestione condivisa. In particolare, per l'organizzazione delle attività e delle iniziative erano stati previsti un organismo nazionale e organismi regionali e provinciali di coordinamento, dei quali facevano parte Ministero dell'istruzione, CONI e CIP, che operavano anche in raccordo con i Centri sportivi scolastici istituiti presso le scuole del territorio. Nello specifico, a livello regionale la realizzazione del progetto era affidata agli Organismi regionali per lo sport a scuola istituiti presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale con Decreto del Direttore Generale ;
- l'inserimento di **due ore di educazione fisica settimanali** nel piano dell'offerta formativa;
- l'introduzione della figura del **Tutor sportivo**, che affiancava l'insegnante e svolgeva un ruolo di supporto per le scuole in fase di progettazione e realizzazione delle attività;
- un'attenzione particolare agli **studenti con disabilità**, grazie anche alla partecipazione di rappresentanti del CIP negli organismi di gestione;
- la **formazione iniziale e sul campo dei docenti** coinvolti, a cura di Ministero dell'istruzione, CONI e CIP;
- una **revisione dei giochi sportivi**, estesi anche alla scuola primaria.

Le indicazioni operative per la partecipazione delle scuole erano state diramate:

- per l'a.s. 2014/2015, con [nota n. 6263 del 3 novembre 2014](#) (che aveva destinato il progetto alle classi terze, quarte e quinte) e con [nota n. 6888 del 27 novembre 2014](#) (con la quale la partecipazione era stata estesa alle classi prime e seconde delle scuole che ne avevano fatto richiesta al momento dell'adesione);
- per l'a.s. 2015/2016, con [nota n. 16552 del 4 dicembre 2015](#) (che aveva rivolto il progetto alle classi dalla I alla V e aveva disposto, per la prima volta, il coinvolgimento nello stesso dei docenti di educazione fisica dell'organico dell'autonomia);
- per l'a.s. 2016/2017, con [nota n. 6911 del 21 settembre 2016](#) (formulata negli stessi termini di quella relativa al precedente a.s.);

- per l'a.s. 2017/2018, con [nota n. 5737 del 7 novembre 2017](#) (che, in particolare, ha rivolto il progetto a tutte le classi IV e V, prevedendo, rispetto alle edizioni precedenti, un incremento delle ore realizzate dal Tutor per ogni classe. Inoltre, per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ha previsto un intervento aggiuntivo per le classi I, II e III, a valere sui fondi strutturali Europei nell'ambito del PON "Per la Scuola" 2014-2020);
- per l'a.s. 2018/2019, con [nota n. 4048 del 2 ottobre 2018](#) (che, in particolare, ha rivolto il progetto a tutte le classi IV e V, prevedendo, rispetto alle edizioni precedenti, un ulteriore incremento delle ore realizzate dal Tutor per ogni classe. Inoltre, ha previsto che, per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il progetto può essere integrato, per le classi I, II e III, con i fondi strutturali europei nell'ambito del PON "Per la Scuola" 2014-2020);
- per l'a.s. 2019/2020, con [nota n. 4834 del 31 ottobre 2019](#) (che, in particolare, ha rivolto il progetto a tutte le classi IV e V, prevedendo, rispetto alle precedenti edizioni, la collaborazione, in via sperimentale, con alcune Federazioni sportive nazionali).
Qui i risultati del progetto per [l'a.s. 2014/2015](#), per [l'a.s. 2015/2016](#), per [l'a.s. 2016/2017](#), per [l'a.s. 2017/2018](#) e per [l'a.s. 2018/2019](#).

A seguito dell'emergenza Coronavirus (COVID-19) e della sospensione delle attività didattiche, con conseguente sospensione anche del progetto Sport di Classe, l'11 marzo 2020 l'allora Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva indirizzato al Presidente di Sport e Salute spa, con [lettera](#), l'invito a proseguire nel pagamento degli emolumenti destinati ai tutor sportivi impegnati nel progetto medesimo e a corrispondere l'importo complessivo anche per le ore che non si fossero potute recuperare ad emergenza conclusa.

[Qui](#) i risultati del progetto per l'a.s. 2019/2020.

Successivamente, in considerazione dell'emergenza sanitaria, il Ministero dell'istruzione e Sport e Salute, in collaborazione con il CIP, avevano promosso il progetto [Quaderni di Sport di Classe](#), rivolto a tutte le classi della scuola primaria, finalizzato a fornire strumenti didattici e ludici idonei a stimolare l'attività motoria per i bambini da **6 a 10** anni, in ambito scolastico e familiare .

[Qui](#) la nota del Ministero dell'istruzione prot. n. 975 del 19 aprile 2021.

[Qui](#) ulteriori approfondimenti.

Successivamente, per l' **a.s. 2021/2022**, il Ministero dell'istruzione e Sport e salute S.p.A. hanno promosso il **Progetto nazionale "Scuola Attiva Kids" per la scuola primaria**, quale evoluzione del progetto Sport di classe, che prevede la collaborazione con le Federazioni sportive nazionali e con il CIP. Il progetto è rivolto a tutte le classi della scuola primaria delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, e ha l'obiettivo di valorizzare l'educazione fisica nella scuola primaria per le sue valenze educativo/formative, per favorire l'inclusione e per la promozione di corretti e sani stili di vita

Qui la [nota prot. n. 2056 del 22 settembre 2021](#), che descrive le caratteristiche del progetto.

Qui il [comunicato stampa](#) presente sul sito di Sport e salute.

Inoltre:

- l'11 giugno 2021 il Ministro dell'istruzione e la Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport hanno firmato il [protocollo d'intesa "Studenti e sport a scuola"](#), che ha lo scopo di attivare programmi e iniziative per avvicinare il mondo della scuola allo sport, favorire la progettazione di attività motorie a partire dai mesi estivi fin dalla scuola dell'infanzia e dal primo ciclo d'istruzione per rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti e recuperare la socialità dopo l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Tra gli intenti del Protocollo rientra anche la realizzazione di progetti per la comunicazione dei valori educativi dello sport in relazione alla prevenzione e al contrasto al bullismo, all'adozione di corretti stili di vita, al riconoscimento dei valori del fair play, all'acquisizione di comportamenti basati sul rispetto e sul contrasto al tifo violento, al doping, al disagio giovanile e all'integrazione e inclusione attraverso lo sport mediante la collaborazione con le istituzioni del terzo settore e l'adesione ai Patti di comunità;
- il 23 giugno 2021 è stato firmato un [protocollo di intesa tra il Ministero dell'istruzione e la Fondazione Milano-Cortina 2026](#) "Per la promozione di attività educative, culturali, formative e a sostegno dei valori dello sport nelle istituzioni scolastiche autonome del territorio nazionale legate agli eventi sportivi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026". Con la firma del protocollo, le parti hanno stabilito una collaborazione tesa a promuovere, nell'ambito della progressiva organizzazione degli eventi sportivi dei Giochi Invernali 2026, i valori dello sport, dell'olimpismo, del paralimpismo e dell'inclusione nelle istituzioni scolastiche autonome del territorio

nazionale, mediante indizione di concorsi di idee, campagne di comunicazione, percorsi educativi e iniziative congiunte volte a stimolare la partecipazione attiva e il coinvolgimento dei più giovani nell'evento sportivo olimpico.

Da ultimo, la **legge di bilancio 2022** ([legge n. 234 del 2021](#)) ha previsto nuove disposizioni per **l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria** (art. 1, commi 329-338). Nello specifico, si prevede la graduale introduzione dell'**insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria** da parte di **docenti forniti di titolo idoneo**, nelle **classi quinte**, a partire **dall'a.s. 2022/2023**, e **quarte**, a partire **dall'a.s. 2023/2024**. A tal fine, si prevede l'istituzione di una **nuova classe di concorso**. In particolare, l'avvio dell'introduzione dell'insegnamento è subordinata all'emanazione di un **decreto interministeriale** che stabilisce il **numero dei posti** da destinare all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, garantendo l'invarianza della dotazione organica complessiva. In fase di prima applicazione, i suddetti posti sono coperti con **concorsi per titoli ed esami abilitanti**, da bandire nel **2022 e 2023**. Qualora le graduatorie dei concorsi non siano approvate in tempo utile per l'assunzione dei docenti, possono essere attribuiti – sempre subordinatamente all'emanazione del decreto interministeriale – contratti a tempo determinato anche a soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze (**GPS**) per le classi di concorso per l'insegnamento delle **scienze motorie e sportive** nella **scuola secondaria di I e II grado**.

In relazione a quanto sopra, si segnala la [nota del Ministero dell'istruzione 2116, del 9 settembre 2022](#), che reca chiarimenti per l'anno scolastico 2022/2023 sull'insegnamento dell'educazione motoria nelle classi quinte della scuola primaria da parte di docenti specialisti.

2) Le previsioni a tutela degli studenti praticanti attività sportiva agonistica e apprendistato giovani lavoratori sportivi

Tra gli obiettivi dell'espansione dell'offerta formativa scolastica prevista dalla [L. 107/2015](#) rientra anche l'attenzione alla tutela del **diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica** (art. 1, co. 7, lett. g).

Al riguardo, con [DM 935 dell'11 dicembre 2015](#) era stato previsto l'avvio di un **programma sperimentale**, da svolgere nel triennio **2015-2018** negli istituti di **istruzione secondaria di secondo grado**, statali e paritari, che aderivano, realizzato in accordo con CONI, CIP e Lega Calcio di serie A. In particolare, nell'ambito del programma era stata prevista l'individuazione, per ciascun istituto scolastico aderente, di un docente referente che, in coordinamento con le società sportive interessate, sosteneva le attività finalizzate alla fruizione di **metodi complementari di e-learning**, in seguito alla definizione di un **progetto formativo personalizzato** per ogni studente atleta, approvato dal Consiglio di classe. Potevano essere fruiti **attività on line** per un **massimo del 25% del monte orario annuale** personalizzato. Ai fini dell'ammissione all'a.s. successivo o all'esame di Stato, le attività inerenti alla sperimentazione dovevano essere certificate dal Consiglio di classe.

Il percorso di sperimentazione era stato avviato con [Nota n. 8605 del 23 novembre 2016](#).

In seguito, con [nota prot. 4379 dell'11 settembre 2017](#) l'allora **MIUR** aveva diramato le indicazioni relative all' **a.s. 2017/2018**.

E', poi, intervenuto il [DM 279 del 10 aprile 2018](#), con il quale è stata avviata una ulteriore **sperimentazione didattica** della durata di 5 anni (**dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2022/2023**) per una formazione di tipo innovativo, destinata agli studenti- atleti di alto livello iscritti agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali e paritari. Il progetto prevede l'individuazione di uno o più docenti referenti per ogni istituto scolastico aderente all'iniziativa, che hanno il compito di curare il coordinamento con le società sportive interessate e di definire con i consigli di classe competenti il percorso formativo personalizzato per ogni studente-atleta. Nell'ambito di tale percorso formativo, **fino al 25% del monte ore personalizzato dello studente-atleta può essere fruito on line** . Tutte le attività inerenti al progetto devono essere certificate dal Consiglio di classe, anche ai fini dell'ammissione all'a.s. successivo, ovvero all'esame di Stato.

Successivamente, con [circolare 3769 del 14 settembre 2018](#) sono state avviate le attività relative all'a.s. 2018/2019. [Qui](#) il comunicato stampa del MIUR.

[Qui](#) alcuni **dati** di sintesi relativi all'a.s. 2018/2019.

Con [circolare 4322 del 4 ottobre 2019](#) sono state avviate le attività relative all' **a.s. 2019/2020**. [Qui](#) il comunicato stampa dell'Ufficio per lo sport.

[Qui](#) alcuni **dati** di sintesi relativi all'a.s. 2019/2020.

Con [circolare 2802 del 29 ottobre 2020](#) sono state avviate le attività relative all' **a.s. 2020/2021**. [Qui](#) l'allegato.

[Qui](#) alcuni **dati** di sintesi relativi all'a.s. 2020/2021.

Con [circolare 2095 del 27 settembre 2021](#) sono state avviate le attività relative all' **a.s. 2021/2022**. [Qui](#) l'allegato.

Da ultimo, la **legge di bilancio 2022** ([legge n. 234 del 2021](#)) ha ridotto (da 30) a 23 anni il limite massimo di età per le società e associazioni sportive professionistiche che assumono **lavoratori sportivi** con contratto di **apprendistato professionalizzante** (art. 1, comma 154).

3) Il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e il Fondo per potenziare l'attività sportiva di base

La L. di bilancio 2018 ([L. 205/2017](#): art. 1, co. 369) ha istituito presso l' (allora) Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, con una dotazione di € 12 mln per il 2018, € 7 mln per il 2019, € 8,2 mln per il 2020 ed **€ 10,5 mln annui dal 2021**.

Le risorse sono destinate al finanziamento di progetti aventi una delle seguenti finalità:

- incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle **persone con disabilità**;
- sostenere la realizzazione di eventi calcistici e di altri **eventi sportivi di rilevanza internazionale**;
- sostenere la **maternità delle atlete** non professioniste;

- garantire il diritto all'esercizio della **pratica sportiva dei minori**;

Sullo stesso argomento, si ricorda che, successivamente, con [Decreto dipartimentale del 17 novembre 2020](#) è stato istituito il **Tavolo tecnico per la co-costruzione e la promozione di una policy per la tutela dei minori nel mondo dello sport** con particolare riferimento alle pratiche contro il maltrattamento e gli abusi. [Qui](#) il comunicato del Dipartimento per lo sport sull'insediamento dell'organo;

- sostenere la realizzazione di **eventi sportivi femminili** di rilevanza nazionale e internazionale.

L'utilizzo del Fondo è disposto con uno o più DPCM da adottare entro il 28 febbraio di ogni anno.

E' dunque intervenuto il [DPCM 28 febbraio 2018](#), che ha ripartito l'intera somma prevista per il 2018 e il 2019 e (solo) parte della somma prevista per il 2020 e a decorrere dal 2021. In particolare, ha disposto la seguente ripartizione:

(in milioni)

Finalità	2018	2019	2020	A decorrere dal 2021
Risorse assegnate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio per la realizzazione dei Campionati di calcio europeo under 21	3	2		
Risorse assegnate al Comitato Italiano Paralimpico per l'acquisto di ausili per lo sport da destinare all'avviamento delle persone disabili all'esercizio della pratica sportiva	2,5	2,5		
Risorse assegnate al sostegno della maternità delle atlete	3	0,5	1	1
Risorse assegnate per sostenere la realizzazione di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale, nonché femminili di rilevanza nazionale e internazionale	3,5	2	4	

Successivamente, è intervenuto il [DPCM 26 febbraio 2019](#) che ha evidenziato, anzitutto, l'aumento della dotazione per il **2019 a € 18,954 mln** a seguito della disponibilità di fondi non impegnati al 31 dicembre 2018, e ha disposto una nuova ripartizione della somma disponibile per il 2019 e dell'intera somma prevista per il 2020 e per gli anni successivi.

(in milioni)

Finalità	2019	2020	A decorrere dal 2021
Risorse assegnate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio per la realizzazione dei Campionati di calcio europeo under 21	5	-	-
Risorse assegnate al Comitato Italiano Paralimpico per l'acquisto di ausili per lo sport da destinare all'avviamento delle persone disabili all'esercizio della pratica sportiva	5	-	-
Risorse assegnate al sostegno della maternità delle atlete	1	1	1
Risorse assegnate per sostenere la realizzazione di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale, nonché femminili di rilevanza nazionale e internazionale, tra cui il Campionato Europeo di Calcio – UEFA Euro 2020	7,954	7,20	9,5

Ancora in seguito, è intervenuto il [DPCM 16 aprile 2020](#) che, a sua volta, ha anzitutto evidenziato l'aumento della dotazione per il 2020 a € 16,853 mln a seguito della disponibilità di fondi non impegnati al 31 dicembre 2019, e ha stabilito una nuova ripartizione delle risorse per il 2020 (al netto di quelle già impegnate), a modifica di quanto già disposto dal DPCM 26 febbraio 2019.

Finalità	Importo
Iniziative volte all'inclusione delle persone disabili all'esercizio della pratica sportiva, mediante l'utilizzo di ausili	1.500.000,00
Sostegno della maternità delle atlete	500.000,00
Realizzazione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale	7.000.000,00
Attività volte a garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale modalità per concorrere all'armonico sviluppo psico-fisico del minore, anche attraverso idonee campagne di comunicazione	2.436.430

Da ultimo, è stato emanato il [DPCM 20 aprile 2021](#), che ha così ripartito le somme disponibili per l'anno 2021:

Finalità	Importo
Iniziative volte all'inclusione delle persone disabili all'esercizio della pratica sportiva mediante l'utilizzo di ausili idonei	4.000.000,00
Sostegno della maternità delle atlete	350.000,00
Realizzazione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale, con particolare attenzione agli eventi sportivi femminili	7.330.002,00
Attività volte a garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale modalità per concorrere all'armonico sviluppo psico-fisico dei minori, anche attraverso specifiche campagne di comunicazione	1.300.000,00
Attività strettamente necessarie alla gestione operativa del Fondo, comprese le attività di monitoraggio di progetti ed eventi, anche tramite strutture di supporto tecnico-informatico e amministrativo.	401.443,00

Da ultimo, il [D.L. 127/2021](#) (art. 6) ha disposto che le somme trasferite a Sport e Salute S.p.A. per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza COVID-19, ma non utilizzate,

sono riassegnate, in misura pari al 50%, al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano.

La L. di bilancio 2021 ([L. 178/2020](#): art. 1, co. 561-562) ha istituito un **Fondo per potenziare l'attività sportiva di base**, con una dotazione di **€ 50 milioni** di euro per il 2021. Il Fondo è finalizzato al potenziamento dell'attività sportiva di base per tutte le fasce della popolazione e ad ottimizzare gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l'esercizio fisico.

I criteri di gestione delle risorse devono essere individuati con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di sport.

4) Sostegno del programma Special Olympics Italia e del progetto Filippide

La L. di bilancio 2019 ([L. 145/2018](#) : art. 1, co. 652) ha **incrementato di € 0,3 mln annui per il 2019, 2020 e 2021** il contributo per l'attuazione del programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche "**Special Olympics Italia**", destinato a **soggetti con disabilità intellettiva**.

L'incremento è stato finalizzato a favorire la realizzazione e lo sviluppo in tutto il territorio nazionale dei progetti di integrazione di cui alla L. di stabilità 2016 ([L. 208/2015](#): art. 1, co. 407), che aveva destinato al suddetto programma **€ 0,5 mln annui** a decorrere **dal 2016**, a valere sulle risorse attribuite al Comitato italiano paralimpico (CIP).

Con [comunicato del 16 luglio 2021](#) è stata ufficializzata l'assegnazione a **Torino** dei **Giochi Mondiali Invernali Special Olympics 2025**. I Giochi sono programmati dal 29 gennaio al 9 febbraio 2025 a Torino, Bardonecchia, Sestriere e Pragelato e coinvolgeranno 3.125 Atleti e Coach, migliaia di volontari oltre alle persone di staff, personale medico, familiari, media, ospiti, delegati. Gli oltre 300.000 spettatori previsti potranno assistere a competizioni nelle otto discipline sportive (sci alpino, sci di fondo, danza sportiva, pattinaggio artistico, floorball, pattinaggio di velocità su pista corta, snowboard e corsa con le racchette da neve).

[Qui](#) approfondimenti.

Da ultimo, il [decreto-legge n. 4 del 2022](#) ([legge n. 25 del 2022](#)), cosiddetto Sostegni- *ter*, ha destinato alle **attività nazionali di Special Olympics Italia**, al fine di assicurare la partecipazione allo sport per le **persone con disabilità mentale**, le risorse previste dalla legge di bilancio 2022 per favorire la realizzazione di eventi anche internazionali di integrazione dei disabili attraverso lo sport (art. 9, comma 4-*bis*). Si tratta del contributo, pari a **€ 0,3 mln per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024**, previsto dall'art. 1, comma 740, della [legge n. 234 del 2021](#).

La L. di bilancio 2020 ([L. 160/2019](#): art. 1, co. 333) ha autorizzato la spesa di **€ 0,5 mln** nel **2020** da destinare alle attività del [Progetto Filippide](#) per favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport.

Successivamente, la L. di bilancio 2021 ([L. 178/2020](#): art. 1, co. 385) ha stabilizzato, a decorrere dal 2021, il contributo annuo di **€ 0,5 mln** alle attività del Progetto.

5) Sostegno dello sport femminile

Il **D.L. 104/2020** (L. 126/2020: art. 12-bis) ha istituito il **Fondo per il professionismo negli sport femminili**, con una dotazione iniziale di **€ 2,9 mln** per il **2020** e di **€ 3,9 mln** per ciascuno degli anni **2021 e 2022**.

Le Federazioni sportive nazionali che intendono accedere al Fondo devono deliberare il **passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili**, che deve avvenire entro il **31 dicembre 2022**.

I finanziamenti a valere sul Fondo sono concessi, a **domanda**, alle Federazioni sportive nazionali che hanno deliberato – entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione – il suddetto passaggio, per le seguenti **finalità**:

- per l'anno **2020**:
 - per **almeno la metà** dei finanziamenti richiesti, per attività di **sanificazione** delle strutture sportive e di **ristrutturazione** degli impianti sportivi;
 - per la restante parte, per il **sostegno al reddito** e la **tutela medico-sanitaria** delle **atlete**;

- per gli anni **2021** e **2022**:

- per **almeno la metà** dei finanziamenti richiesti, per il **reclutamento** e la **formazione** delle **atlete**, nonché per l'allargamento delle **tutele assicurative e assistenziali** delle stesse;

- per la restante parte, per la **promozione dello sport femminile**, la sostenibilità economica della transizione al professionismo sportivo, la qualifica e la formazione dei **tecnici**, la riorganizzazione e il miglioramento delle **infrastrutture sportive**.

Le **modalità di accesso** al Fondo sono state stabilite con [DPCM 30 dicembre 2020](#) .

L' [Avviso pubblico](#) per la selezione di interventi è stato emanato il 1 febbraio 2021.

La domanda di partecipazione e la relativa documentazione dovevano essere trasmesse per posta elettronica certificata entro le ore 14:00 del 15 febbraio 2021.

Con [D.D. 26 febbraio 2021](#) è stato approvato l'esito della valutazione relativa alla richiesta pervenuta da parte della FIGC, assegnando alla stessa il totale delle risorse stanziato per il 2020.

In precedenza, la L. di bilancio 2020 ([L. 160/2019](#): art. 1, co. 181) aveva previsto, sempre al fine di **promuovere il professionismo nello sport femminile** ed estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla normativa sulle prestazioni di lavoro sportivo, che le società sportive femminili che stipulavano con le atlete contratti di lavoro sportivo (artt. 3 e 4, [L. 91/1981](#)) potevano richiedere, per gli anni 2020, 2021 e 2022, l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di € 8.000 su base annua. Tali previsioni sono state abrogate dal citato D.L. 104/2020 che ha disposto anche che i conseguenti risparmi sono utilizzati a copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dallo stesso D.L..

6) Disposizioni per la promozione turistica del territorio attraverso manifestazioni sportive

La L. di bilancio 2021 ([L. 178/2020](#): art. 1, co. 605-606), ha istituito un **Fondo**, con una dotazione di **€ 0,5 mln per ciascun anno del triennio 2021-2023**, da destinare all'erogazione di contributi alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'organizzazione di **gare sportive atletiche, ciclistiche e automobilistiche** di rilievo internazionale che si svolgano sul territorio di almeno due regioni, con la finalità di valorizzare e promuovere il territorio italiano.

Le modalità di riparto delle risorse devono essere definite con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport.

Le risorse sono appostate sul **cap. 2086** dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Successivamente, il [D.L. 73/2021](#) ([L. 106/2021](#): art. 3-ter) ha autorizzato la spesa di **€ 35 mln** per il **2021** al fine di incrementare l'attrattività turistica del Paese in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. Gli interventi per le infrastrutture sportive da finanziare sono individuati con uno o più decreti del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate.

Da ultimo, il [decreto-legge n. 228 del 2021](#)(legge n. 15 del 2022), ha disposto, tra l'altro, le seguenti misure:

- si dispone **un incremento del fondo per il potenziamento dell'attività sportiva di base**, di cui all'articolo 1, comma 561, della [legge n. 178 del 2020](#) (legge di bilancio per il 2021). Tale incremento è, nello specifico, pari a 0,558 milioni di euro per l'anno 2022, 1,579 milioni per l'anno 2023, 4,514 milioni per l'anno 2024, 7,336 milioni per l'anno 2025, 5,616 milioni per l'anno per l'anno 2026 e 0,735 milioni per l'anno 2027 (art. 14, comma 4);
- si dispone, per le **associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro**, colpite dall'emergenza Covid-19, una **proroga, fino al 31 dicembre 2025, delle concessioni demaniali e comunali relative ad impianti sportivi**, in analogia con quanto già previsto per le società sportive iscritte nel Registro del CONI, per consentire di **disporre del tempo necessario per recuperare l'equilibrio economico** per la prosecuzione delle loro attività sportive e sociali senza scopo di lucro (art. 14, comma 4-*quater*).

7) Ulteriori disposizioni concernenti lo sport

Il [decreto-legge n. 21 del 2022](#) (così come convertito dalla [L. 51 del 2022](#)) ridefinisce **in senso restrittivo, l'ambito di applicazione del regime fiscale speciale per i lavoratori sportivi impatriati**, di cui all'art. 16, commi 5-*quater* e 5-*quinquies*, del [D.LGS. 147/2015](#). La disposizione stabilisce, infatti, che la tassazione agevolata oggi prevista – secondo cui i redditi maturati nell'ambito dei rapporti di lavoro sportivo concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al **50 per cento** del loro ammontare – si applica solo in **due ipotesi**: **1)** nel caso in cui detti redditi siano prodotti in **discipline riconosciute dal CONI** nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano **conseguito la qualificazione professionistica entro l'anno 1990**, il contribuente abbia compiuto il **ventesimo anno di età** e il **reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 1.000.000**; **2)** nel caso in cui detti redditi siano prodotti in **discipline riconosciute dal CONI** nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano **conseguito la qualificazione professionistica dopo l'anno 1990**, il contribuente abbia compiuto il **ventesimo anno di età** e il **reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 500.000**. A tali rapporti non si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 3-*bis*, quarto periodo (**maggiorazione** dell'agevolazione fiscale nel caso in cui il beneficiario abbia **tre figli**) e 5-*bis* (**maggiorazione** dell'agevolazione fiscale nel caso per i soggetti che trasferiscono la **residenza in una delle seguenti regioni**: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia) del [D.LGS. 147/2015](#) (art. 12-*quater*).

Inoltre, la legge di bilancio 2022 ([legge n. 234 del 2021](#)), ha previsto **un credito d'imposta**, valido ai fini dell'IRPEF, **nel limite complessivo di 1,5 milioni di euro per il 2022**, per le spese documentate sostenute per la fruizione di **attività fisica adattata** (art. 1, comma 737). In attuazione della predetta disposizione, è stato adottato il [decreto ministeriale 5 maggio 2022](#).

Da ultimo, il [decreto-legge n. 50 del 2022](#) ([legge n. 91 del 2022](#)) ha disposto che le **risorse stanziare sul Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche** dall'art. 14-*bis* del [decreto-legge n. 41 del 2021](#), nonché dall'art.10, comma 5, del [decreto-legge n. 73 del 2021](#), già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, **siano portate ad incremento**, nell'ambito del medesimo bilancio, **delle risorse provenienti dal Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano** (di cui all'art. 1, comma 369, della [legge n. 205 del 2017](#)). Si prorogano, inoltre, **fino al 30 novembre 2022**, i **termini dei versamenti tributari e contributivi** dovuti dalle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche (art. 39).